

Rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto

TRIBUNALE DI SAVONA, 24 giugno 2008, n. 549 - Giud. Longo

Famiglia di fatto - Utilizzo di contratti atipici per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i partners - Possibilità

(Cost. art. 2; c.c. art. 1322)

I contratti aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i *partners* di una famiglia di fatto sono da considerarsi atipici ex art. 1322 c.c., pertanto ammissibili e validi in quanto volti a regolamentare interessi meritevoli di tutela che si individuano nella volontà e nella necessità di dare un assetto equilibrato sul piano patrimoniale al rapporto di convivenza *more uxorio* anche al fine di prevenire ed evitare eventuali liti e giudizi.

... *Omissis* ...

Motivi della decisione

La parte opponente contesta il diritto di credito vantato dalla controparte. Quest'ultima afferma di avere reso una serie di prestazioni professionali a favore del B. e di aver emesso le relative fatture senza che esse siano state pagate. Il B. non contesta l'esecuzione delle prestazioni e neanche il fatto che tali prestazioni non siano state pagate. Evidenzia, invece, che tra lo stesso e la C. era in essere una convivenza *more uxorio* e che le prestazioni in oggetto sono da configurarsi e qualificarsi quali obbligazioni naturali rese in un contesto di reciproco e diverso apporto in relazione alle necessità e ai bisogni della famiglia di fatto. Tanto premesso, occorre precisare che nel nostro ordinamento non esiste un riconoscimento pieno e una regolamentazione normativa della famiglia di fatto. Esistono specifici e settoriali aspetti di tutela e riconoscimenti, in particolare, poi, con riferimento alla necessità di tutela della prole, se minorenni in particolare.

A parte le eventuali problematiche relative alla prole, quindi, gli aspetti del rapporto di convivenza *more uxorio* possono essere regolamentati in via contrattuale. Ci si riferisce agli aspetti patrimoniali del rapporto e alla fase sia normale del rapporto che con riferimento al caso di rottura della convivenza *more uxorio*. Tali contratti, come sostenuto da una parte autorevole della dottrina e anche come affermato da una parte della giurisprudenza in alcuni casi (tra cui da questo Giudicante con sentenze del 7 marzo 2001 e del 29 giugno 2002) sono da considerarsi contratti atipici ex art. 1322 c.c. ammissibili e validi in quanto volti a regolamentare interessi meritevoli di tutela. Tali interessi sono da ravvisarsi nella volontà e nella necessità di dare un assetto equilibrato sul piano patrimoniale al rapporto di convivenza *more uxorio* anche al fine di prevenire ed evitare eventuali liti e giudizi. Del resto la legge non prevede una disciplina specifica, per cui lo strumento del contratto appare uno strumento assolutamente idoneo a circoscrivere e formalizzare le regole che i *partners* stabiliscono e

vogliono. Eventuali regole e accordi iniqui per una parte possono poi essere "aggiustati" dall'Autorità giurisdizionale se adita sulla base degli istituti di diritto privato. E ciò, come prevede la legge in materia di contratto, nel caso, tra l'altro, sussista un vizio del consenso. L'Autorità Giurisdizionale può essere adita evidentemente anche in mancanza di un contratto tra i conviventi qualora una parte lamenti una perdita patrimoniale ritenuta ingiusta come nel caso, ad esempio, in cui un partner abbia messo a disposizione una somma rilevante per qualche necessità della famiglia di fatto, come ad esempio la ristrutturazione di una casa di proprietà dell'altro, e la convivenza *more uxorio* poi cessi. In relazione a simili fattispecie possono rilevare gli istituti dell'arricchimento senza causa e della presupposizione (in quest'ultimo caso, ad esempio, nell'ipotesi di una vera e propria attribuzione immobiliare con possibile conseguente risoluzione del contratto). In ogni caso le normali contribuzioni anche in danaro da parte dei *partners* al fine di soddisfare le esigenze della famiglia di fatto, in assenza di diversi accordi, sono da configurarsi quali obbligazioni naturali e, come tali, caratterizzate dall'irripetibilità.

Tanto affermato e passando ad esaminare la presente controversia, va evidenziato quanto segue. In primo luogo occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente con riferimento alle prestazioni di tenuta della contabilità relativa all'anno 2000; a tale proposito va condiviso quanto sul punto sostenuto dalla parte opposta, ovvero che il termine prescrizione in questione inizia a decorrere da quando tutte le relative attività e i necessari adempimenti sono stati svolti, compresa, quindi, la presentazione nel 2001 (ottobre 2001, come risulta dalle produzioni dell'opposta) della dichiarazione in via telematica (relativa alla contabilità del 2000). L'avviso di parcella per la contabilità dell'anno 2000 risulta in atti essere stato consegnato nel novembre 2001, pertanto il termine in questione (triennale) va ritenuto ampiamente osservato. Passando al merito della controversia, risulta, in atti, dei documenti aventi ad oggetto l'incarico

da parte dell'opponente nei confronti dell'opposta a tenere la contabilità. A tale proposito la parte opponente ha disconosciuto la veridicità della firma apposta in tali documenti affermando che non è la propria. La parte opposta ha eccepito a sua volta la tardività di tale eccezione di non veridicità. E tale eccezione di tardività è da intendersi fondata. Infatti, ai sensi dell'art. 215, n. 2), c.p.c. il disconoscimento in questione va effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Non si tratta di un'alternativa a libera scelta della parte; se successivamente alla produzione il primo momento processuale è un'udienza la parte ha l'onere di effettuare il disconoscimento in occasione di essa, pena, se eccepita dalla controparte, la tardività. La parte opposta ha prodotto i documenti in questione (lettere incarico) con la comparsa di costituzione e risposta, mentre la parte opponente ha disconosciuto essi non alla prima udienza ex art. 180 c.p.c. del 24 settembre 2004 e tanto meno in quella successiva ex art. 183 c.p.c., ma in occasione del deposito della memoria ex art. 183 c.p.c. ultimo comma (vecchia formulazione).

Sempre in relazione a tali documenti, la parte opponente ha proposto querela di falso, ma senza mai specificare i mezzi di prova specifici circa la affermata falsità. Ne consegue l'inammissibilità della querela di falso e della relativa procedura. Nel giudizio, quindi, devono ritenersi validi i documenti in questione. Ad avviso del giudicante, sulla base, in particolare, di tali elementi documentali, tra le parti è intercorso un contratto di opera intellettuale (art. 2230 c.c.). Avvalora tale conclusione il fatto che la parte opponente ha versato delle somme in precedenza alla C. per altre prestazioni professionali. Il fatto che due persone siano tra loro conviventi *more uxorio*, così come nel caso siano coniugi, non esclude che in relazione ad una prestazione professionale che uno dei due esegue a favore dell'altro sia pattuito il relativo compenso oppure che, nonostante non sia espressamente pattuito ma nemmeno escluso, l'altro, possa richiedere il relativo compenso. Così come non è da escludersi che queste prestazioni possano essere considerate naturali o, comunque, prestazioni rese gratuitamente nel quadro dei rispettivi apporti e contributi che i conviventi effettuano al fine di partecipare ognuno al soddisfacimento dei bisogni e delle necessità della famiglia di fatto e anche delle rispettive attività lavorative; ma per affermare ciò occorrono comunque degli elementi istruttori anche presuntivi. Nella specie, con riferimento alle prestazioni oggetto di controversia, come detto, sussistono degli elementi istruttori e documentali di segno opposto, esprimenti il carattere estraneo di esse in relazione al rapporto di convivenza *more uxorio* e ai relativi apporti.

E ciò a prescindere che il compenso per tali prestazioni sia stato chiesto quando la convivenza tra le parti sia cessata. La prestazione professionale era stata resa e, quindi, sussisteva il diritto a richiedere il compenso, non risultando nella fattispecie in oggetto che tali pre-

stazioni avessero il carattere di obbligazioni naturali o aventi la propria causa nel contribuire ai bisogni della famiglia di fatto, tra l'altro la prestazione è stata eseguita a favore non del partner in quanto tale ma della ditta individuale da quest'ultimo condotta.

La domanda di revoca del decreto ingiuntivo svolta da B. non può quindi essere accolta. La parte opponente ha altresì svolto domanda riconvenzionale. Precisamente, ha affermato di aver partecipato ai lavori di ristrutturazione dell'ufficio della C. Esaminando le prove orali acquisite sul punto emerge che il B. insieme ad altre persone ha svolto tali lavori. Il teste C. ha affermato di aver messo il *parquet* (lavoro durato uno, due giorni) e di essere stato aiutato dal B.; ma la teste A. ha affermato che il *parquet* è stato messo solo nella stanza da quest'ultima utilizzata nel medesimo studio professionale. Esaminando le altre testimonianze comunque emerge che il B. ha partecipato alla pulizia dei pavimenti, alla levigatura (teste L.), alla tinteggiatura delle porte e ad altre attività di pulizia e ha fatto passare i fili nelle canaline.

Ora per ragioni se non altro di equità, così come le prestazioni professionali svolte dalla C. a favore del B., o meglio del B. quale titolare di una ditta, altresì quelle svolte da quest'ultimo a favore della C. quale libera professionista devono essere compensate. Tenendo conto di quanto emerso e sopra evidenziato in relazione all'attività svolta dal B. e considerando motivi di economia e spese processuali (in caso di licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio) in via equitativa il compenso a favore del B. e a carico della C. si determina in complessivi (compresi interessi) € 1.500,00.

Considerata la natura della controversia e l'accoglimento, anche se parziale, della domanda riconvenzionale svolta dal B., si ritiene giusto che quest'ultimo rifonda le spese di lite sostenute dalla C. limitatamente alla quota di un quarto.

... *Omissis* ...

LA POSSIBILITA' DI CONTRATTUALIZZAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I PARTNERS CHE COMPONGONO LA FAMIGLIA DI FATTO

di Flavio Astiggiano

L'A., commentando la pronuncia del Tribunale di Savona del 24 giugno 2008, n. 549, verifica l'applicabilità della normativa contrattuale ai rapporti patrimoniali che si vengono ad instaurare all'interno di una famiglia di fatto.

Breve ricostruzione dei fatti di causa

Per poter affrontare compiutamente il tema oggi più che mai attuale della famiglia di fatto così come delineato nella decisione qui in commento, è opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa e l'iter processuale.

Due soggetti - una commercialista ed un imprenditore -, in un certo momento della loro vita, instauravano una convivenza che, con il protrarsi negli anni, veniva ad assumere tutti quei requisiti (che in seguito esamineremo) che la trasformavano da semplice convivenza *more uxorio* in una vera e propria famiglia di fatto.

La vita familiare per un certo periodo proseguiva tranquilla, la donna si occupava di tenere la contabilità della ditta individuale dell'uomo e quest'ultimo effettuava dei lavori in favore della donna nello studio professionale di lei.

Fino a qui nulla di strano, però la vita si sa è imprevedibile e quello che sembrava un rapporto idilliaco ad un certo punto iniziava ad incrinarsi ed ecco che la coppia "scoppiava".

A questo punto la donna, affermando di aver svolto una serie di prestazioni professionali in favore dell'uomo e di aver emesso le relative fatture rimaste insolute, ne chiedeva il pagamento utilizzando all'uopo lo strumento monitorio del decreto ingiuntivo.

L'uomo, ricevuto il decreto, non contestava l'esecuzione delle prestazioni effettuate dalla convivente in suo favore, così come neppure contestava il fatto che le predette fatture non erano state pagate.

Tuttavia, veniva svolta opposizione da parte dell'uomo, affermando che la donna era la sua compagna di vita, la sua convivente *more uxorio* (1) e che, pertanto, applicandosi per analogia la disciplina vigente per le coppie unite in matrimonio, tutte le prestazioni eseguite dalla donna in favore della ditta individuale del convivente dovevano considerarsi come l'adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile.

Inoltre, l'uomo eccepeva in ogni caso la prescrizione del credito vantato dalla moglie e, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della parte opposta al pagamento di una determinata somma per la ristrutturazione da parte dello stesso opponente dell'immobile nel quale la moglie svolgeva la propria attività professionale, il tutto con eventuale compensazione dei rispettivi crediti.

zione da parte dello stesso opponente dell'immobile nel quale la moglie svolgeva la propria attività professionale, il tutto con eventuale compensazione dei rispettivi crediti.

La donna si costituiva in giudizio contestando quanto affermato dall'opponente e soprattutto la qualificazione delle prestazioni professionali quali obbligazioni naturali in quanto le stesse prestazioni, sosteneva la donna, erano state effettuate in virtù di specifico incarico scritto ed in quanto la ditta del convivente aveva in precedenza effettuato il pagamento di altre e diverse parcelle inerenti le prestazioni professionali di tenuta della contabilità e, in virtù di ciò, concludeva per il rigetto delle domande della parte opponente.

In particolare, prima di passare all'esame del tema principale affrontato dalla predetta decisione, va soltanto precisato che il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'uomo in quanto è stato correttamente rilevato che il termine triennale di prescrizione decorre a far data dal momento in cui tutte le attività ed i necessari adempimenti professionali in relazione alla tenuta della contabilità sono stati svolti e nella fattispecie il termine è stato quindi rispettato (2).

L'opponente in corso di causa disconosceva la veridicità della sottoscrizione apposta sui documenti relativi al conferimento dell'incarico professionale alla parte opposta e, su eccezione di quest'ultima, il Giudice rile-

Note:

(1) Per un approfondimento in tema di famiglia di fatto, cfr. Finocchiaro, "Convivenza extraconiugale" e "convivenza *more uxorio*". *Differenze (ai fini del diritto all'assegno di divorzio)*, in *Giust. civ.*, 2002, 1001. Cfr. inoltre Digregorio, *Convivenza *more uxorio* e successione: nuovi spunti di riflessione*, in *Giur. it.*, 2004, 532.

(2) A questo proposito è utile ricordare che mentre il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso tra i coniugi ai sensi dell'art. 2941, n. 1 c.c., la medesima norma, ad avviso della Corte Costituzionale, non è applicabile ai rapporti tra conviventi *more uxorio*. In questo senso, cfr. Corte Cost., 29 gennaio 1998, n. 2, in questa *Rivista*, 1998, 214, con nota di Figone. In *subiecta materia* chi scrive riterrrebbe utile un nuovo intervento del Giudice delle leggi o, ancora più opportunamente del Legislatore, al fine di parificare sotto questo aspetto la famiglia di fatto alla famiglia legittima, al fine di fornire maggiore chiarezza ai cittadini in ordine alle conseguenze giuridiche cui vanno incontro nel momento in cui individuano come criterio ispiratore della propria vita familiare un tipo di famiglia piuttosto che l'altro. Non si dimentichi, infatti, che chi sceglie di instaurare una convivenza *more uxorio* anziché contrarre matrimonio, manifesta la volontà di vivere al di fuori dei vincoli derivanti dall'unione coniugale e, conseguentemente, dovrebbe essere pienamente a conoscenza di quali aspetti relativi alla vita matrimoniale vengano applicati, seppure in via analogica, alle unioni di fatto. Nel senso di ritenere non rispondente alle esigenze della società una normativa *ad hoc* per una situazione che invece è meramente di fatto si è espressa autorevole dottrina: per una panoramica, cfr. A. Finocchiaro, *Si allontana la legge sulla famiglia di fatto mentre aumenta la tutela della prole naturale*, in *Guida al diritto*, 1998, 21, 45.

vava la tardività del disconoscimento in quanto non era stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 215, n. 2) c.p.c. (vale a dire la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione del documento disconosciuto).

L'opponente proponeva inoltre querela di falso avverso i predetti documenti, senza però specificare i mezzi di prova specifici mediante i quali intendeva provare l'affermata falsità ed il Giudice non poteva pertanto fare altro che dichiarare inammissibile in rito nel caso *de quo* la procedura di querela di falso.

In seguito all'istruttoria - sia documentale che orale - le parti precisavano le proprie conclusioni e depositavano gli scritti difensivi conclusionali.

Quanto sopra ha dato come frutto la sentenza qui in commento, la cui motivazione è ad avviso di chi scrive molto chiara e decisamente apprezzabile nelle sue argomentazioni.

Cenni storici in merito alla famiglia di fatto

Prima di analizzare in maniera specifica le argomentazioni che fanno parte della sentenza qui annotata, è opportuno effettuare una breve carrellata sull'evoluzione temporale dei concetti di convivenza *more uxorio* e di quella sua particolare sfumatura costituita dalla famiglia di fatto (3).

Per dirla con la dottrina prevalente, con il termine famiglia di fatto, formazione sociale tutelata dall'art. 2 della Costituzione, si può intendere "una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie" (4) ovvero, per dirla con la giurisprudenza di legittimità, si può affermare che «nel caso in cui alla convivenza *more uxorio* siano riconosciute conseguenze giuridiche, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati» (5).

Tuttavia, le cose non sono sempre state così: la famiglia di fatto ha avuto nel tempo un'evoluzione particolarmente complessa che merita in questa sede di essere ricordata, seppure per sommi capi.

Inizialmente quella che oggi viene comunemente chiamata convivenza *more uxorio* veniva chiamata concubinato e, trattandosi di una sorta di adulterio continuato nel tempo, assumeva rilevanza dal punto di vista penalistico e veniva considerata una causa di separazione per colpa.

Successivamente si è registrata una prima evoluzione: è stata eliminata dal Codice penale l'ipotesi delittuosa del concubinato ma la convivenza *more uxorio* rimaneva pur sempre causa di addebito della colpa della separazione. Inoltre, sia la dottrina sia la giurisprudenza

rilevavano come la convivenza *more uxorio* fosse da considerarsi del tutto neutra rispetto all'ordinamento giuridico italiano e non meritevole di tutela giuridica (a parte talune eccezioni ad esempio in tema di locazioni) in quanto l'art. 29 della Costituzione conoscerebbe esclusivamente la famiglia intesa come unione tra un uomo ed una donna fondata sul vincolo del matrimonio.

Quanto sopra ricordato vale fino agli anni '60, allorché la norme costituzionali vengono lette in maniera decisamente più illuminata rispetto al passato: non più una Costituzione separata rispetto al contesto sociale, bensì un insieme di principi dinamici che, come previsto dai Padri del testo costituzionale, devono venire impregnati dall'evoluzione della società.

I primi barlumi di un revirement concernente la famiglia di fatto vengono intravisti nella nuova normativa in materia di adozione speciale e nella disciplina dello scioglimento del matrimonio.

Ed è a partire da questo momento che in dottrina si guarda alla famiglia di fatto non più come ad un fenomeno neutro, bensì come ad un fenomeno sociale che ben può rientrare nelle formazioni sociali previste e tutelate dall'art. 2 Cost. così come vi rientra la famiglia legittima.

Ecco quindi che la famiglia, legittima o di fatto che sia, assume rilevanza sociale propria in quanto "famiglia", vale a dire un'unione solidaristica tra due individui.

Anche la giurisprudenza in materia familiare conosce un'importante evoluzione: in alcune pronunce il solo fatto della procreazione veniva individuato come fonte di responsabilità dei genitori, a prescindere dalla legittimità o meno dell'unione dei genitori stessi.

Successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 vi è stato un primo importante intervento del Legislatore ordinario che sembrava riconoscere la famiglia di fatto: l'art. 317-bis c.c., laddove individua la potestà sul figlio in ognuno dei "genitori" conviventi, attribuisce rilevanza dal punto di vista giuridico alla famiglia di fatto.

In tutto ciò viene ad inserirsi l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la quale, in seguito ad un iniziale atteggiamento di netta chiusura verso la fami-

Note:

(3) Con l'espressione "famiglia di fatto" si intende "una comunanza di vita e di interessi, non basata su un mero rapporto sessuale di carattere ancillare" (in tal senso, cfr. Cass. 24 marzo 1977, n. 1161). Per un approfondimento dottrinale, cfr. Astiggiano, *Convivenza more uxorio con un terzo e diritto all'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge onerato: problematiche e prospettive*, in questa Rivista, 2007, 329.

(4) Cfr. Dogliotti, *Adozione dei minori e famiglia di fatto*, in questa Rivista, 1994, 485. Si precisa che esula dalla trattazione della presente nota l'analisi delle problematiche giuridiche relative alla convivenza *more uxorio* di soggetti dello stesso sesso.

(5) Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1998, n. 3503, in questa Rivista, 1998, 333, con nota di De Paola.

glia di fatto (6), ne ha riconosciuto attraverso passi successivi l'importanza che le è propria.

Oggi nessuno nega più la rilevanza sociale e, per certi aspetti, giuridica della famiglia di fatto, tant'è vero che anche la più recente giurisprudenza ne riconosce l'importanza in vari settori dell'ordinamento giuridico. Si pensi a titolo esemplificativo all'evoluzione giurisprudenziale in tema di delitti contro l'assistenza familiare: secondo la Corte di Cassazione, «il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l'esito di tale comune decisione» (7). Ancora, la sussistenza di una famiglia di fatto ben può dare luogo, secondo un'interpretazione analogica alla quale aderisce la Suprema Corte, al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p. (8).

Ecco pertanto che la famiglia di fatto viene sempre più "riconosciuta" dalle decisioni giurisprudenziali che le conferiscono sempre maggiore rilevanza nell'ambito dell'applicazione del già ricordato art. 2 Cost.

La possibile contrattualizzazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi *more uxorio* e tra i membri di una famiglia di fatto

Come evidenziato, il nostro ordinamento giuridico non riconosce espressamente la famiglia di fatto, se non con sporadici, seppure importanti, interventi (9).

L'interprete deve pertanto valutare se i vari istituti generali previsti e disciplinati dal diritto civile possono o meno trovare applicazione nelle ipotesi in cui i soggetti sono uniti da un vincolo "di fatto", ormai divenuto tipico nella realtà sociale ma che resta ancora in buona parte atipico per la realtà legislativa.

In tal senso è opportuno evidenziare, come correttamente ha fatto il Giudice della sentenza in commento (10), che vi sono in ogni caso aspetti di tutela e di riconoscimento giuridico specifici e settoriali, in particolare con riferimento alla prole (in quanto soggetto debole da tutelare che risente pesantemente dal punto di vista soprattutto psicologico della separazione dei genitori).

Una volta tutelato l'interesse del minore, occorre valutare se sia o meno possibile stabilire i rapporti economici tra l'uomo e la donna uniti in una famiglia di fatto mediante una regolamentazione contrattuale.

Secondo l'estensore della sentenza che qui si annota, tali rapporti, sia che vengano in evidenza nel momento in cui la coppia è solida, sia che vengano in rilievo nel momento in cui la coppia esplosa, possono essere regolamentati mediante lo strumento del contratto (11).

Più precisamente, non esistendo nell'ordinamento

giuridico italiano contratti tipici che possano essere impiegati per la regolamentazione di tali fattispecie, occorre utilizzare contratti aventi natura atipica ex art. 1322 c.c. (12)

Naturalmente occorre che, in quanto contratti atipici, gli stessi non siano contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (13).

In particolare, autorevole dottrina evidenzia che la *ratio* dell'utilizzazione dei contratti atipici è basata principalmente su ragioni di opportunità sociale, al fine di consentire ai privati "di organizzare le proprie operazioni contrattuali nei modi più conformi alle proprie esigenze, e quindi più idonei a garantire l'efficacia della loro azione" (14).

E le esigenze di cui sopra si diceva, gli interessi che

Note:

(6) Cfr. Luccioli, *La famiglia di fatto dinanzi alla Corte costituzionale: ancora un rifiuto di tutela*, in Cass. pen., 1987, 681.

(7) Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2005, n. 44262, in DVD *La legge plus*, Ipsoa. Conforme è Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 1980, in *Riv. pen.*, 1980, 646, la quale conferma la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche nei confronti di una persona convivente *more uxorio*.

(8) In tal senso, cfr. Cass. pen. sez. VI, 11 maggio 2004, n. 22398, in *Riv. Pen.*, 2005, 1237, la quale ha ribaltato il previgente orientamento contrario affermato da Cass. pen., sez. II, 4 agosto 1982, n. 7684 e da Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 1991, n. 131 (ord.), in DVD *La legge plus*, Ipsoa.

(9) Si pensi alla legge n. 54/2006 che si applica in caso di separazione e di divorzio dei genitori, ma anche in caso di separazione di una coppia non unita dal vincolo del matrimonio.

(10) Il Giudice della sentenza in commento ha familiarità con la materia della convivenza *more uxorio* in quanto ha svolto numerose pubblicazioni aventi ad oggetto *subiecta materia*; si ricordi, a titolo esemplificativo, Longo, *Convivenza more uxorio del genitore affidatario e contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore*, in questa *Rivista*, 2006, 599.

(11) Si ricordi che per la dottrina più autorevole l'accordo di separazione consensuale dei coniugi, pur senza voler parlare di un vero e proprio contratto, costituisce quantomeno un negozio giuridico.

(12) Naturalmente, sussistendone la possibilità, i conviventi ben potrebbero utilizzare contratti tipici, quali ad esempio il comodato. Per un approfondimento dottrinale, cfr. l'interessante nota di Carbone, *Casa in comodato vita natural durante per una breve convivenza more uxorio*, in *Corriere Giuridico*, 1993, 947.

(13) Per un approfondimento sulle varie tesi dottrinali in ordine ai rapporti tra art. 1322, comma 2, c.c. ed art. 1343 c.c., cfr. Roppo, *Il contratto*, Milano, 2001, 424 ss.. Come esempio di contratto atipico vietato dall'ordinamento, si pensi al divieto delle convenzioni matrimoniali atipiche previsto dall'art. 160 c.c.

(14) In questo senso, cfr. Roppo, *op. cit.*, 422. Come sottolinea l'A., è ormai da considerarsi superata l'idea secondo la quale mentre la funzione dei contratti tipici sarebbe necessariamente socialmente utile in quanto approvata *ex ante* dal legislatore al momento della predisposizione della disciplina positiva dei singoli tipi contrattuali, i contratti atipici, in quanto non approvati specificamente dal Legislatore, necessiterebbero di un "controllo di validità ulteriore e più stringente, diretto a verificare caso per caso se siano portatori di una specifica, positiva utilità sociale": cfr. Roppo, *op. cit.*, 424. La tesi dell'A. è ancora più valida sol che si pensi alla possibilità per le parti di accordarsi in ordine ad un regolamento contrattuale che soddisfi soltanto bisogni individuali e magari frivoli, contratto pienamente valido ed efficace, sussistendone i presupposti, e pertanto vincolante e per nulla vietato.

per l'ordinamento giuridico meritano di essere regolati da un contratto, ben possono essere ravvisati nella necessità o anche soltanto nella volontà dei conviventi di fornire un assetto il più equilibrato possibile dal punto di vista economico-patrimoniale al rapporto di convivenza, anche con il pregevole fine di prevenire e per quanto possibile in ogni caso evitare liti e giudizi che statisticamente sono quasi inevitabili nel momento della rottura del rapporto.

Come si nota agevolmente, si tratta di un interesse meritevole di tutela, sia dal punto di vista dei singoli soggetti che lo pongono in essere per i motivi sopra visti, sia dal punto di vista generale: è interesse dell'ordinamento giuridico prevenire il più possibile le liti tra i cittadini, al fine di non intasare la macchina-giustizia con liti magari fondate più sulla ripicca che non sulla sostanza.

Chi scrive concorda pertanto con la sentenza in esame laddove precisa che, siccome la legge non prevede una specifica disciplina per la regolamentazione dei precitati rapporti, lo strumento contrattuale appare del tutto idoneo a dare concretezza all'assetto di rapporti economici disponibili che i *partners* intendono consensualmente darsi; il tutto con la conseguenza che qualora una delle parti, una volta stipulato il negozio, lo ritenga divenuto iniquo, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per far valere l'iniquità o la presenza di eventuali vizi della volontà e del consenso.

Non si tratta però dell'unico caso in cui il Giudice può pronunciarsi in ordine alle perdite patrimoniali lamentate da uno dei conviventi: nel caso in cui non vi sia a monte alcun contratto, una delle parti, nel momento in cui la convivenza dovesse cessare, ben potrebbe citare in giudizio l'altra parte al fine di chiedere il riequilibrio della situazione patrimoniale ritenuta ingiusta. Si pensi all'esempio contenuto nella decisione qui in commento: il caso della ristrutturazione da parte di un convivente di un immobile di proprietà dell'altro mediante un ingente esborso, e successivamente la convivenza *more uxorio* viene veno.

È interessante a questo riguardo notare come la sentenza del Tribunale di Savona in esame riterrebbe applicabile, ad avviso di chi scrive correttamente, l'istituto della presupposizione (salve le eventuali problematiche relative alla dimostrazione in giudizio dei fatti posti alla base dell'applicabilità di tale istituto) oppure l'istituto residuale dell'azione di arricchimento senza causa *ex art. 2041 c.c.*, che però consentirebbe soltanto di ottenere un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita, nei limiti dell'arricchimento dell'altra parte.

In ogni caso, al di fuori delle predette ipotesi, vale a dire al di fuori dei casi in cui gli esborsi siano di ingente valore, le somme pagate e le obbligazioni di *facere* eseguite dai conviventi, rientrano nella normale contribuzione domestica (15) e vengono giuridicamente qualificate come obbligazioni naturali normativamente e

pacificamente considerate non ripetibili *ex art. 2034 c.c.* in quanto rientranti in quei "doveri morali o sociali" ai quali fa riferimento la stessa disposizione.

Non può essere tuttavia sottaciuta l'esistenza di una recente giurisprudenza di merito, peraltro non condivisa dallo scrivente, che, sulla scia di una giurisprudenza costituzionale ormai risalente, ritiene che in materia di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi *more uxorio*, «la situazione di convivenza si estrinseca in un rapporto di fatto, privo delle caratteristiche di certezza e stabilità proprie della famiglia legittima, atteso che la coabitazione può venire a cessare unilateralmente ed in qualsivoglia momento». La detta decisione, tuttavia, prosegue riconoscendo che la famiglia di fatto ha conseguenze giuridicamente rilevanti dal punto di vista costituzionale qualora vi siano figli (si tratta dei principi di mantenimento, istruzione, educazione) e concludendo nel senso che il Giudice, in mancanza di una regolamentazione emanata dal Parlamento nell'esercizio del potere legislativo, non potrebbe "procedere ad una equiparazione tra le situazioni regolamentate dalla legge quando verificatesi in costanza di matrimonio ed analoghe situazioni verificatesi in costanza di convivenza *more uxorio* e prive della detta regolamentazione (Corte Cost., n. 237/1986)" (16). Sulla medesima scia si è pronunciata anche più di recente la Corte Costituzionale, affermando che la convivenza *more uxorio*, fondata sull'*affectio* quotidiana, "liberamente ed in ogni istante revocabile, presenta caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l'automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento" (17).

Ad avviso dello scrivente vi sono invece situazioni - oltre a quelle relative ai figli che pacificamente devono trovare tutela -, anche a livello patrimoniale tra i due *partners*, che dovrebbero essere regolate nella medesima maniera sia se trattasi di famiglia di fatto, sia se trattasi di famiglia legittima; ciò in quanto i conviventi *more uxorio* che compongono una famiglia di fatto intendono comportarsi esattamente come se fossero in qualche modo uniti dal vincolo matrimoniale e, conseguentemente, dovrebbero poter godere, con riferimento a determinate situazioni (a titolo esemplificativo, si pensi al diritto alla pensione di reversibilità, al diritto agli alimenti in favore del componente della coppia di fatto che magari ha rinunciato a lavorare al di fuori della casa per curare il ménage familiare e la casa e poi do-

Note:

(15) In tal caso, la disciplina è la medesima che si applicherebbe nelle ipotesi di contribuzione al soddisfacimento della famiglia all'interno di un comune rapporto matrimoniale.

(16) App. Genova, sez. II, 17 novembre 2007, in DVD *La legge plus*, Ipsa.

(17) Corte cost., 11 giugno 2003, n. 204, in *Rass. Locaz. Condom.*, 2003, 194.

po molti anni viene lasciato a se stesso dal convivente che decide di interrompere la relazione, ecc.), dei medesimi diritti dei quali si possono fregiare i membri di una coppia coniugata (18).

Convivenza *more uxorio*, famiglia di fatto, obbligazioni naturali e contrattuali

La distinzione tra semplice convivenza e famiglia di fatto rileva soprattutto con riferimento alla possibilità o meno di ricondurre determinate prestazioni eseguite da un convivente in favore dell'altro alla disciplina delle obbligazioni naturali oppure se tali contributi esulino da tale disciplina, venendo a qualificarsi come ingiustificato arricchimento o ancora come obbligazioni di natura contrattuale atipica.

A tale riguardo, mentre la sentenza qui in commento non fa distinzione tra convivenza *more uxorio* e famiglia di fatto, ponendo invece l'accento principalmente sul carattere della rilevanza dal punto di vista economico delle somme elargite, dal tipo di prestazioni eseguite e soprattutto dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale esplicito o presunto tra i conviventi (vale a dire: le somme elargite costituiscono obbligazioni naturali oppure obbligazioni contrattuali a seconda dell'accordo intercorso tra i soggetti, in un rapporto paritetico nel quale la volontà delle parti è sovrana), vi è una giurisprudenza di merito piuttosto risalente la quale afferma che in una semplice convivenza *more uxorio* «il convivente che ai sensi del diritto può essere assimilato ad un ospite non ha diritto al pagamento di una somma corrispondente all'incremento di valore di fabbricato in proprietà dell'altro convivente in dipendenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento che egli abbia eseguiti, non provando che le sue dazioni eccedano dall'esecuzione dei doveri morali e sociali di cui all'art. 2034 c.c.» (19).

Più recentemente, invece, la Suprema Corte ha precisato che «un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente *more uxorio* configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del *solvens*» (20).

È agevole notare quindi l'evoluzione della giurisprudenza, soprattutto di merito, in relazione al fenomeno sociale della convivenza *more uxorio* e della famiglia di fatto così come già in precedenza descritto.

Infatti, la sentenza del 1994 la cui massima è stata sopra citata, considera particolarmente rigorosa la prova che il convivente deve fornire in giudizio in ordine all'insussistenza di un'obbligazione naturale ed all'esistenza di un'obbligazione che eccede i doveri morali o sociali previsti dall'art. 2034 c.c., ritenendo che qualora non sia espressamente previsto diversamente, vi sia una presunzione di naturalità della prestazione.

Nella decisione qui in commento, invece, emessa in un diverso momento sociale - periodo nel quale la fa-

miglia di fatto viene preferita al matrimonio da un numero di coppie sempre crescente -, il Giudice riconosce espressamente che, nel silenzio della normativa, ben possono essere stipulati accordi contrattuali tra i conviventi in ordine alla qualificazione delle prestazioni economiche, accordi sia espliciti sia impliciti ma in ogni caso giuridicamente rilevanti.

Più precisamente, ad avviso del Giudice savonese, in considerazione della presenza in atti dei documenti costituiti dal conferimento dell'incarico professionale da parte del convivente, seppure nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, alla propria compagna - documenti la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta nei termini di legge -, e dalle fatture relative a prestazioni professionali precedentemente svolte dalla donna e riconosciute dall'opponente come pagate, ne deriva l'inquadramento della fattispecie nel contratto d'opera professionale *ex art. 2230 c.c.*

Proprio da tale inquadramento è possibile ricavare l'importante principio che ha guidato la mano dell'estensore della sentenza: il semplice fatto che due persone siano tra loro conviventi *more uxorio* o, ciò che da questo punto di vista ad avviso dello scrivente è lo stesso, una famiglia di fatto, non preclude in alcun modo la possibilità che i medesimi soggetti regolamentino gli aspetti patrimoniali in modo contrattuale prevedendo in maniera esplicita oppure implicita (ma in questo secondo caso dimostrato anche mediante elementi presuntivi) un compenso per le prestazioni eseguite.

Ciò vale soprattutto nei casi come quello di specie laddove le prestazioni non vengono eseguite in favore del partner in quanto tale, bensì in relazione alla sua attività lavorativa magari quale titolare di una ditta individuale e pertanto non influenti, quantomeno in prima battuta, sul normale *ménage familiare*.

Il Giudice del caso in esame ha quindi considerato correttamente quali prestazioni concernenti l'attività lavorativa dei *partners* (e dagli stessi non qualificate come obbligazioni naturali bensì contrattuali) quelle eseguite reciprocamente da entrambi i soggetti - sia l'atti-

Note:

(18) In questo senso, cfr. Liuzzo, 793. In senso contrario alcuni Autori e parte della giurisprudenza cercano di utilizzare criteri diversi, ma sempre al fine di reperire una qualche possibile forma di tutela: in dottrina, cfr. Bile, in *RDC*, 96, II, 641; Segreto, in *DF*, 98, 1638; Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, 316. Sempre in senso contrario, in giurisprudenza, cfr. Corte Cost., 3 novembre 2000, n. 461, in *Giur. Cost.*, 2000, 6; Corte Cost., 29 gennaio 1998, n. 2, in *Giur. Cost.*, 1998, 4; Corte Cost., 13 maggio 1998, n. 166, in *NGCC*, 1998, I, 678, con nota di Ferrando.

(19) Trib. Larino, 21 ottobre 1994, in *Nuovo Dir.*, 1995, 519. Interessante è anche la pronuncia Cass. civ., sez. Lavoro, 14 giugno 1990, n. 5803, in *Mass. Giur. it.*, 1990, secondo la quale la presenza di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi comporta la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative del convivente, salvo prova contraria.

(20) In questo senso, cfr. Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2003, n. 3713, in *Giust. civ. mass.*, 2003, 513.

vità professionale di tenuta della contabilità svolta dalla donna, sia l'attività artigianale svolta dall'uomo in favore dello studio professionale della donna -, effettuando una valutazione economica, seppure in via equitativa, delle attività stesse, con il risultato che emerge dalla lettura della sentenza qui in commento.

Una breve conclusione

Stanti le considerazioni espone nei precedenti paragrafi, è possibile ricostruire brevemente l'iter logico-giuridico correttamente seguito dal Giudice savonese della sentenza in commento.

Il Giudicante, nel momento in cui si trova a dover decidere in ordine alla regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali di due conviventi *more uxorio*, deve prima di tutto verificare se si tratti di una vera e propria famiglia di fatto.

Successivamente, il Giudice deve indagare in merito all'avvenuta regolamentazione contrattuale o meno da parte dei conviventi dei rapporti patrimoniali.

In caso positivo, sarà necessario accertare quali siano le clausole contrattuali atipiche espresse o inesprese dai *partners* (come ad esempio la presenza degli elementi di una presupposizione) - ricostruendo la loro volontà contrattuale -, ed applicarle verificando che non siano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, all'uopo ricorrendo a tutti gli istituti del diritto contrattuale previsti dal Codice civile così come applicati dalla giurisprudenza ed interpretati dalla dottrina.

Nel caso in cui invece non sia possibile ricavare un regolamento contrattuale voluto dai membri della famiglia di fatto, occorrerà verificare se le obbligazioni contratte da ciascuno dei due soggetti siano da considerare obbligazioni naturali non ripetibili in quanto eseguite nell'interesse del nucleo familiare di fatto, ovvero se le medesime obbligazioni siano state contratte nell'ambito di un rapporto lavorativo intercorso tra i due soggetti. Si pensi ad esempio ai casi che nel corso degli anni sono stati sottoposti all'attenzione della giurisprudenza la quale ha sempre ritenuto che, al fine di stabilire se le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di una convivenza *more uxorio* diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato oppure siano riconducibili ad una diversa relazione che nulla ha a che vedere con la subordinazione, il Giudice può "escludere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza di una dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogicamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente *more uxorio* alle risorse della famiglia di fatto" (21).

Ad avviso dello scrivente, si tratta di un accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato dal Giudice del merito.

In ogni caso, in considerazione della sempre crescente quantità di coppie che scelgono di instaurare una convivenza *more uxorio* anziché una famiglia fondata sul matrimonio, sembra opportuno che il Legislatore intervenga al più presto mediante l'emanazione di una normativa organica in tema di famiglia di fatto.

Nota:

(21) Cass. civ., sez. Lavoro, 13 dicembre 1986, n. 7486, in *Mass. Giur. it.*, 1986. In senso conforme, cfr. Cass. civ., sez. Lavoro, 17 febbraio 1988, n. 1701, in *Foro it.*, 1988, I, 2306, con nota di Calò; cfr. inoltre Cass. civ., sez. Lavoro, 15 marzo 2006, n. 5632, in *Fam. Per. Succ.*, 2006, 12, 995, con nota di Stoppioni.